

Estremi: Tribunale Milano, sez. VII, 11/01/2018, (ud. 09/01/2018, dep.11/01/2018), n. 188 Vedi massime correlate

Classificazione: SOCIETÀ DI PERSONE - Scioglimento della società - - in genere

Intestazione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

S.G., CF/PI: (omissis...), con l'avv. Vitiello Ernesto

CONTRO T. S.R.L., CF/PI: (omissis...), con l'avv. Mellerio Andrea Stefano

Fatto

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Sui fatti di causa.

L'odierna controversia trae origine da un contratto di appalto intercorso tra il sig. S. e la società T. s.r.l., con cui l'attore incaricava l'appaltatrice convenuta della realizzazione di opere di ristrutturazione di un immobile di proprietà dello S. sito in S. (B.).

Lo S. sostiene che il compenso per le opere fosse di "Euro 65.000,00 a compensazione atto di compravendita dell'immobile di via (omissis...) in M., ndr del 14/03/2013 (Not. Chiara Trotta); € 30.000,00 più € 19.500,00 per IVA con pagamento r.d." (cfr. doc. n. 1, art. 8, parte attrice).

A dire dello S., la T. non avrebbe versato il prezzo pattuito per la vendita dell'immobile di M. e non avrebbe concluso parte dei lavori commissionati.

Conseguentemente, lo S. chiede che il Tribunale accerti l'esatto ammontare del compenso dovuto all'appaltatore, tenuto conto della compensazione del prezzo della vendita dell'immobile di M., nonché dell'esatto valore dell'opera realizzata dalla T..

Per contro T. eccepisce l'inesistenza dell'accordo sulla compensazione in quanto il contratto prodotto dallo S. sub doc. n. 1 non è sottoscritto; la parziale carenza di legittimazione ad agire dello S., posto che la vendita dell'immobile di M. è avvenuta tra la società T. S.A.S. di G.S. e la T., con la conseguenza che lo S. non potrebbe eccepire in compensazione il pagamento del prezzo di una vendita immobiliare di cui lo S. non è parte.

Inoltre T. sostiene di avere corrisposto la somma di € 75.000,00 a T. s.a.s. come da quietanza rilasciata dallo stesso S. in qualità di legale rappresentante di T. prodotta sub doc. n. 6.

Parte convenuta chiede dunque in via riconvenzionale il pagamento del compenso per le opere contrattuali ed extracontrattuali realizzate in favore dello S. presso l'immobile di S..

Da ultimo la T. chiede il pagamento di € 7.000,00 pari al valore delle attrezzature rimaste presso il cantiere di S., il cui accesso sarebbe stato impedito dallo S. all'appaltatrice.

Quanto alla fase istruttoria, il Tribunale ha disposto c.t.u. per la quantificazione dei lavori effettuati dalla T. ed ha disposto il giuramento decisorio del legale rappresentante della T., sig. A.T.B. in ordine al pagamento del prezzo della vendita dell'immobile di M..

2. Sul compenso dovuto alla T. Il c.t.u. ha accertato che le opere contrattuali realizzate a regola d'arte ammontano ad € 38.634,19 e le opere extra contrattuali hanno un valore di € 4.465,39, così per complessivi € 43.099,58 oltre iva.

Da tali conclusioni non si ha motivo di dissentire, attesa l'analiticità dell'indagine tecnica e delle repliche alle osservazioni dei CTP.

Occorre dunque verificare se a tale somma possa essere posto in compensazione il prezzo della vendita dell'immobile di M..

Il Tribunale non ritiene fondata l'eccezione di compensazione dedotta dallo S..

La circostanza dell'avvenuto pagamento (o meno) del prezzo dell'immobile di M. è del tutto inconferente nell'odierna controversia, essendo lo S. privo della legittimazione ad agire per tale credito.

Si badi infatti che l'atto di vendita dell'immobile di M. è avvenuto tra la società T. s.a.s. di G.S. e la T. (cfr. doc. n. 2 parte attrice).

La società T. è dunque soggetto diverso dalla persona fisica G.S., odierno attore.

Né può sostenere lo S. che quell'asserito credito (omesso pagamento del prezzo della vendita) si sia trasferito allo S. medesimo in forza dell'avvenuta cancellazione della società T. in data 24 marzo 2016 (cfr. doc. n. 7 parte attrice).

Giova al riguardo osservare che al momento della proposizione della odierna domanda (febbraio 2015) la società T., venditrice dell'immobile di M., era ancora iscritta nel registro delle imprese, circostanza certamente nota allo S., suo legale rappresentante.

Nelle more del presente giudizio, in data 24 marzo 2016, è avvenuta la cancellazione della società T., nonostante l'incertezza del pagamento della somma di € 75.000,00 come da quietanza rilasciata da T., poi contestata dallo S. nell'ambito dell'odierno contenzioso tanto da avere indotto lo S. a proporre istanza di giuramento decisorio su tale circostanza, denuncia penale nei confronti di Bo., nonché a presentare perizia grafologica sulla firma riportata nella quietanza di T., perizia tuttavia che non risulta depositata telematicamente (cfr. doc. n. 6 di parte convenuta).

T. (il cui legale rappresentante è l'odierno attore S.) dunque non poteva non conoscere l'incertezza concernente il pagamento del prezzo della vendita dell'immobile di M.; ciononostante ha proceduto alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Occorre dunque richiamare il seguente principio giurisprudenziale: "L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempite ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio" (cfr. Cass. sentenza n. 23269/16, la quale a sua volta richiama Cass. SU sentenza n. 6070/13, secondo la quale "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo)".

Atteso pertanto che al momento della cancellazione della società (24.3.2016) il credito vantato da T. per il pagamento del prezzo della vendita immobiliare di M. (ed oggetto della domanda principale dello S.) era del tutto incerto proprio a fronte del disconoscimento del doc. n. 6 di T. eccepito dallo stesso S. ex art. 2712 c.c., può affermarsi che la decisione della società T. (con liquidatore lo stesso S.) di cancellarsi dal registro senza tener conto della pendenza del giudizio odierno va intesa come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare a quella pretesa.

Prima pertanto della cancellazione della società T. il liquidatore S. avrebbe dovuto attendere l'esito della attività istruttoria volta all'accertamento dell'intervenuto pagamento del prezzo della vendita immobiliare di M..

Al contrario T. (in persona del suo legale rappresentante e liquidatore S., odierno attore) ha preferito procedere alla cancellazione della società, senza attendere l'esito in ordine all'accertamento della fondatezza del credito derivante dalla predetta vendita, del tutto incerto al momento della cancellazione.

Conseguentemente, in occasione della pendenza della odierna causa, la scelta del liquidatore S. di procedere comunque alla cancellazione della società dal registro delle imprese senza prima attendere l'esito dell'accertamento del predetto pagamento deve essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito, privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr. parte motiva Cass. SU sentenza cit.).

Il credito concernente il prezzo della vendita immobiliare più volte menzionata non può così essere vantato dallo S., posto che è sorto nell'ambito di un contratto di vendita tra soggetti diversi e atteso che quel credito non si è trasferito dallo S. a seguito della cancellazione della società T. per tutte le ragioni sopra esposte.

Ne consegue che la pretesa riconvenzionale di T. (pagamento del compenso per i lavori svolti) va accolta limitatamente alla somma accertata dal c.t.u., pari ad € 43.099,58 oltre iva.

A tale somma, debito di valuta, vanno aggiunti i soli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria, a far data dalla scadenza delle fatture azionate in via riconvenzionale al saldo effettivo.

Da ultimo va rigettata la domanda riconvenzionale di T. concernente le attrezzature lasciate in cantiere e non restituite dallo S., il quale avrebbe impedito alla appaltatrice l'accesso al cantiere.

Si osserva che la circostanza è inidimostrata, avendo la convenuta formulato genericamente il capitolo di prova n. 11 della memoria n. 2.

Ivi infatti non viene specificato a quale soggetto lo S. avrebbe impedito l'accesso al cantiere in data 23 novembre 2014, né viene precisato in quali successive occasioni lo S. avrebbe impedito l'accesso ai non meglio indicati operai di T. presso il cantiere di S..

3. Conclusioni. Le domande di parte attrice vanno rigettate.

Esse la domanda risarcitoria per € 25.000,00 per non meglio precisati motivi fiscali merita il rigetto, non essendo stata coltivata ed esplicitata nel corso del giudizio (cfr. punto 6 della comparsa conclusionale dello S. a pag. 9, in cui l'attore non menziona alcun motivo fiscale).

La pretesa riconvenzionale di T. va accolta limitatamente alla somma accertata dal c.t.u., pari ad € 43.099,58 oltre iva, cui vanno aggiunti i soli interessi legali, a far data dalla scadenza delle fatture azionate in via riconvenzionale al saldo effettivo.

Le spese processuali seguento la condanna e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore della controversia (con riferimento al "decisum" e non al "disputatum").

Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta, attesa la significativa riduzione della pretesa riconvenzionale di T..

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1) rigetta le domande di parte attrice;

2) accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta entro i limiti di cui in motivazione;

3) condanna parte attrice a corrispondere in favore di parte convenuta la somma di € 43.099,58 oltre iva ed oltre interessi legali, a decorrere dalla scadenza delle fatture azionate in via riconvenzionale al saldo effettivo;

4) rigetta ogni altra domanda;

5) pone a carico di parte attrice le spese della CTU;

6) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 786,00 per spese esenti ed € 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Milano, il 9 gennaio 2018. Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2018.

Doc. associati: » Documenti con la stessa classificazione » Bibliografia Correlata

DeJure: periodico plurisettimanale - Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 46 del 18 febbraio 2016

Direttore Responsabile: Antonio Delfino

© Copyright 2018 - Tutti i diritti riservati - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - P.IVA 00829840156

Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut S.A.